

Articolo 15 – Trattamento dati personali –

Tutti i dati personali assunti sono utilizzati dai comuni aderenti solo per fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 16 – Registrazione -

La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986. Le eventuali spese di registro saranno assunte in parti uguali tra gli enti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Santa Marinella

Comune di Trevignano Romano

Il Sindaco

Il Sindaco

(Roberto Bacheca)

(Claudia Maciucchi)

Comune di Manziana

Comune di Ladispoli

Il Sindaco

Il Sindaco

(Sig. Bruno Bruni)

(Dott. Crescenzo Paliotta)

COMUNE DI SANTA MARINELLA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

“CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI SANTA MARINELLA, TREVIGNANO ROMANO, MANZIANA E LADISPOLI”.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilasedici**, il giorno **VENTUNO**, del mese di **DICEMBRE**, presso la sede del Municipio di SANTA MARINELLA

tra

1. Il Comune di Santa Marinella (RM), in persona del Sindaco **DOTT.**

ROBERTO BACHECA, domiciliato per la sua carica presso il medesimo

Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare

n. 55 del 17.10.2016, con la quale si è altresì approvata la presente

convenzione, sotto forma di schema;

2. Il Comune di Trevignano Romano (RM), in persona del Sindaco **DOTT.SSA**

CLAUDIA MACIUCCHI, domiciliato per la sua carica presso il medesimo

Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare

n. 53 del 29.11.2016, con la quale si è altresì approvata la presente

convenzione, sotto forma di schema;

3. Il Comune di Manziana (RM), in persona del Sindaco **Sig. BRUNO BRUNI**,

domiciliato per la sua carica presso il medesimo Comune, il quale interviene

nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 42 dell'1.12.2016, con la

quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

4. Il Comune di Ladispoli (RM), in persona del Sindaco **DOTT. CRESCENZO**

PALIOTTA, domiciliato per la sua carica presso il medesimo Comune, il quale

interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 62 del

17.11.2016, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema.

PREMESSO che:

- i Comuni di Santa Marinella, Trevignano Romano e Manziana, tutti ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale, hanno già provveduto ad attivare la gestione in forma convenzionale della "Centrale Unica di Committenza" per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. ed i.;
- ciò al fine di conseguire un adeguato processo di razionalizzazione della spesa ed in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e, soprattutto, tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficienza), ottemperando, in definitiva, al disposto del previgente articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), secondo il quale: *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"*;
- anche il cosiddetto nuovo "Codice dei Contratti", approvato recentemente con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha confermato l'obbligo, per i comuni non capoluogo, di associarsi o consorzarsi in centrali di committenza nelle

1. I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 9, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.
2. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso, che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 30 (trenta) .
3. E' consentito al Comune recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico con definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

Articolo 13 – Controversie

1. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a risolverle in via bonaria nell'ambito della Conferenza dei Sindaci.
2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario del Tribunale territorialmente competente dove ha sede il comune capofila.

Articolo 14 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione o per quanto derogabile ad essa, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché al regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza.
2. La presente convenzione rimane aperta all'eventuale adesione di altri Comuni della Provincia, previo assenso espresso da parte degli Enti costitutivi.

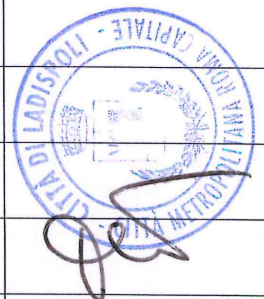
	fini del riparto dell'80% del fondo costituito ai sensi dell'articolo 113, comma	
	2.	
	6. Le parti convengono che per i compiti svolti dal personale della Centrale	
	Unica di Committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di	
	lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, viene riconosciuta una quota	
	parte, pari ad un quarto dell'incentivo previsto dallo stesso comma 2	
	dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, così come	
	ripartito nel regolamento per il funzionamento della Cuc.	
	7. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle	
	Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non	
	previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente	
	convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto.	
	Articolo 11 – Obblighi e garanzie	
	1. Il Comune Capo-convenzione provvede all'esecuzione degli atti e	
	all'esercizio delle attività inerenti alla Centrale Unica di Committenza.	
	2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo	
	svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi	
	impedimenti, la Conferenza dei Sindaci diffida il Comune capo-convenzione	
	a provvedervi entro 15 giorni. In caso di reiterata omissione, la convenzione è	
	risolta.	
	3. È a carico del Comune Capo-convenzione il rimborso dei danni,	
	debitamente documentati, causati al Comune convenzionato, per l'anticipata	
	risoluzione della convenzione dovuta alle omissioni di cui al comma	
	precedente.	
	Articolo 12 – Recesso e risoluzione della convenzione	

	forme previste dall'ordinamento, ai fini dell'affidamento di beni, servizi e lavori	
	di importi superiori alle soglie indicate nello stesso decreto legislativo 18 aprile	
	2016, n. 50;	
	- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo	
	consortile", riportato nel previgente articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. n.	
	163/2006, costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha	
	inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del	
	d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei	
	Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez.	
	reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013);	
	- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" è stata	
	intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai	
	sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente	
	la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti	
	convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale	
	di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi	
	le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata	
	un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o	
	dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di	
	ciascun ente;	
	- successivamente alla stipula della convenzione da parte dei tre menzionati	
	enti, avvenuta in data 2/11/2015 presso il comune di Santa Marinella, il sindaco	
	di Ladispoli ha richiesto, con nota del 21/06/2016 recapitata al comune di	
	Santa Marinella, in qualità di ente capofila, di aderire alla convenzione già	
	sottoscritta tra i comuni di Manziiana, Trevignano e, appunto, Santa Marinella;	



- in esito alla detta proposta, il comune di Santa Marinella ha richiesto, con nota	
prot. 18931 del 16.6.2016, ai due enti convenzionati un nulla osta preventivo	
all'adesione del Comune di Ladispoli;	
- in data 17.6.2016, perveniva il nulla osta del Comune di Trevignano Romano;	
- in data 19.7.2016, perveniva il nulla osta del Comune di Manziana;	
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Marinella (RM) n. 55 del	
17.10.2016;	
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Trevignano Romano (RM) n. 53	
del 29.11.2016;	
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Manziana (RM) n. 42	
dell'1.12.2016;	
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Ladispoli (RM) n. 62 del	
17.11.2016;	
Visto l'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;	
Visto l'art. 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione	
1. Con la presente Convenzione i Comuni di Santa Marinella, Trevignano	
Romano, Manziana e Ladispoli convengono l'adesione del Comune di	
Ladispoli alla Centrale Unica di Committenza, già istituita tra i Comuni di	
Santa Marinella, Trevignano Romano e Manziana per effetto dell'analoga	
convenzione sottoscritta in data 2/11/2015 presso il comune di Santa	
Marinella.	
2. Le parti danno atto che la Centrale opererà, in virtù di quanto previsto dall'art.	
30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i., utilizzando il	

Articolo 10 – Mezzi finanziari	
1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti	
convenzionati, comprese tutte le eventuali integrazioni del trattamento	
economico conferibili al Responsabile della Cuc in corrispondenza	
dell'oggettiva implementazione delle sue funzioni e delle sue responsabilità,	
purché si tratti, in ogni caso, di incrementi economici previsti da legge o da	
contrattazione.	
2. Non essendo al momento definibili le somme da assegnare alla Centrale	
Unica di Committenza da parte degli Enti convenzionati, si stabilisce, di	
comune accordo, che le stesse verranno esattamente individuate, entro tre	
mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, secondo criteri che	
saranno stabiliti in sede di Conferenza dei sindaci e poi recepiti dai rispettivi	
organi esecutivi, tenendo conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della	
popolazione degli enti aderenti, della rilevanza e del numero dei procedimenti	
affidati alla Centrale Unica di Committenza.	
3. Parte dell'importo del contributo di cui al punto precedente sarà utilizzato per	
compartecipare al trattamento economico attribuito al Responsabile della	
Centrale Unica di Committenza dall'ente di appartenenza.	
4. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio	
finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti	
interessati. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi agli Enti in	
proporzione all'importo degli appalti aggiudicati.	
5. Entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione i comuni	
aderenti si impegnano ad adeguare i propri Regolamenti previsti	
dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai	



	➤ coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;	
	➤ relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di	
	attuazione del servizio convenzionato;	
	➤ adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei	
	Comuni convenzionati;	
	➤ svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.	
	Art. 8 – Sede della Centrale di Committenza – Personale -	
	1. La Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune Capo-	
	convenzione di Santa Marinella.	
	2. La Centrale Unica di Committenza utilizzerà professionalità e/o risorse	
	esistenti già in servizio presso i Comuni aderenti, senza incisivi aggravii di	
	spesa sui bilanci comunali, ed opererà secondo le direttive del Responsabile	
	della Centrale di Committenza.	
	3. La contrattazione decentrata di ciascun Comune può prevedere forme di	
	incentivazione economica a favore del personale in convenzione secondo la	
	disciplina dell'art. 36 del C.C.N.L. in vigore (22.1.2004), utilizzando le	
	risorse disponibili secondo l'art. 31 del medesimo contratto.	
	Articolo 9 – Durata della convenzione	
	1. La convenzione avrà durata triennale, a decorrere dalla data della sua	
	sottoscrizione. Fino alla detta data, la precedente convenzione sottoscritta in	
	data 2/11/2015 dai Comuni di Santa Marinella, Manziana e Trevignano	
	Romano continua a spiegare la sua efficacia.	
	2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della	
	scadenza verrà approvata con apposita deliberazione dagli organi consiliari	
	dei Comuni convenzionati.	

	modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a	
	favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti,	
	avvalendosi di professionalità esistenti già in servizio, senza incisivi aggravii di	
	spesa sui bilanci comunali, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo	
	10 della presente convenzione.	
	3. Sono esclusi dalla competenza della Cuc e gestiti direttamente dai rispettivi	
	enti:	
	- le procedure relative agli affidamenti di lavori di importo inferiore ad €	
	150.000,00 e le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad €	
	40.000,00;	
	- le acquisizioni tramite il Mercato Elettronico della P.A., o mediante adesione	
	alle convenzioni CONSIP S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999.	
	4. Sono in ogni caso esclusi gli affidamenti tramite amministrazione diretta e gli	
	acquisti con il fondo economale.	
	5. Le attribuzioni della Cuc. potranno variare per effetto di nuove norme senza	
	necessità di modificare la presente convenzione.	
	Articolo 2 – Ambito territoriale	
	L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del	
	territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.	
	Articolo 3 – Funzioni della Centrale di Committenza	
	La Centrale di Committenza svolgerà tutte le funzioni secondo le modalità	
	indicate nel "Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza",	
	approvato dai rispettivi Consigli dei Comuni aderenti contestualmente allo	
	schema della presente convenzione con le deliberazioni riportate in premessa.	
	Articolo 4 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni – Comune Capo	



	convenzione	
	I Comuni stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dal Comune di Santa Marinella, indicato quale capo convenzione, ove verrà istituita la Centrale di Committenza.	
	Articolo 5 – Gestione	
	1. L'organizzazione della gestione è affidata a:	
	✓ Conferenza dei Sindaci;	
	✓ Responsabile della Centrale di Committenza.	
	Art. 6 – Conferenza dei Sindaci	
	1. La Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati, è presieduta dal Sindaco del Comune Capo-convenzione e rappresenta l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità della presente convenzione.	
	2. La conferenza è convocata dal Presidente, anche su richiesta del/i Sindaco/i del/i Comune/i convenzionato/i. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della Conferenza è convocata dal Sindaco del Comune Capo - convenzione.	
	3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:	
	➤ propone le modifiche che dovessero risultare necessarie e/o opportune con riferimento alla presente convenzione e al "Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza";	
	➤ approva il programma annuale di attività, entro il mese di ottobre di ogni anno, in tempo utile per la predisposizione, da parte dei Comuni	

	convenzionati, del Bilancio di Previsione;	
	➤ propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate;	
	➤ designa il Responsabile della Centrale di Committenza, che sarà successivamente nominato con decreto da parte del Sindaco Capo-convenzione, e ne stabilisce la durata dell'incarico;	
	➤ verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei mezzi.	
	3. La conferenza è integrata dai rispettivi Segretari comunali con funzioni esclusivamente consultive.	
	4. Le funzioni di Segretario delle Conferenza sono svolte alternativamente da uno dei Segretari dei Comuni convenzionati.	
	Articolo 7 – Responsabile della Centrale di Committenza	
	1. Il Responsabile della Centrale di Committenza è nominato dal Sindaco del Comune Capo – convenzione e potrà essere individuato mediante un sistema di rotazione tra i vari enti aderenti, in aderenza alle decisioni che in tal senso saranno assunte in sede di Conferenza dei Sindaci.	
	2. Al medesimo si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento di tali funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. ed in particolare l'art. 14 del C.C.N.L. stipulato il 22 gennaio 2004.	
	3. Il Responsabile ha i seguenti compiti, oltre a quelli previsti dalla legge e dal regolamento sul funzionamento della Cuc:	
	➤ recepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;	
	➤ predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;	

